

Articolo 14

Servizio educatore familiare per persone con disabilità (SEFD)

-Descrizione del servizio

1. Il servizio di educatore familiare per persone con disabilità (di seguito denominato SEFD), consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio della persona disabile o presso servizi e strutture del territorio.

-Finalità

1. Perseguire gli obiettivi educativi individuati nel Progetto Individuale

2. Il servizio è finalizzato a: sviluppare autonomie nel quotidiano, potenziando le risorse e recuperando le capacità residue della persona con disabilità, anche lavorando in rete con gli altri servizi che si occupano di lei; socializzare e organizzare il tempo libero; sostenere i genitori nella gestione del figlio disabile, offrendo un modello di relazione e stimolazione “adeguata”; sollevare la famiglia.

Risulta fondamentale che il progetto sia calato sugli obiettivi educativi distintivi del servizio.

Può essere attivata per il sostegno, per lo sviluppo di percorsi di autonomia; per favorire l'integrazione sociale; per offrire un supporto alla famiglia nella gestione delle attività quotidiane relative alla persona con disabilità; per trasferire competenze nel contesto familiare e in generale nella comunità al fine di promuovere la crescita e maggior benessere del minore con disabilità.

-Destinatari

1. Sono destinatari del servizio le persone con disabilità che necessitano di un intervento educativo e le loro rispettive famiglie.

-Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio educatore familiare per persone con disabilità consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti delle persone con disabilità e/o del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e/o nel contesto territoriale in cui vive.

2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal Servizio sociale.

-Compartecipazione al servizio

1. Di norma non è prevista la compartecipazione al costo delle prestazioni erogate.

2. L'ammontare complessivo delle risorse disponibili viene definito annualmente dalla Giunta.